SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA -

N. 86

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCEVAROLLI, BOZZELLO VEROLE, CIMINO e MURATORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1987

Riassetto istituzionale delle Camere di commercio

ONOREVOLI SENATORI. – In questi ultimi anni la società italiana ha assistito a mutamenti profondi, contrassegnati da una notevole accelerazione di processi di trasformazione del tessuto sociale e della struttura economica del Paese, che hanno radicalmente modificato il contesto reale su cui si fondava il vecchio equilibrio istituzionale.

La novità portata dall'articolazione regionale, con i suoi contenuti di partecipazione, autogoverno e crescita democratica, ha consentito l'aggregarsi di spinte e suggestioni intorno a disegni organici di riforma e di sviluppo che rappresentano una risposta appropriata alla domanda di libertà, di giustizia, di reale pluralismo, caratteristiche salienti della nostra epoca. Nè va trascurato il diverso atteggiamento assunto dalle forze sociali nei riguardi dei problemi generali della società e dell'economia; ciò è avvenuto anche nella misura in cui il sindacato ha avvertito la necessità di superare il limite dell'azione rivolta alla soluzione di temi che attengono alla mera dinamica salariale, per sviluppare progetti di intervento attraverso la partecipazione alla politica di riforma

L'ordinamento regionale e la nuova caratterizzazione delle forze sociali impongono quindi un ripensamento strutturale del sistema delle autonomie locali, nel quale rientrano certamente organismi pubblici quali le Camere di commercio, come espressione del pluralismo economico e sociale locale.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750) (Economia)

L'esigenza di dar vita ad una organica disciplina degli enti camerali, passando dal regime di provvisoria regolamentazione dell'istituto (adottato nel 1944) al regime definitivo in armonia con i presupposti costituzionali dell'ordinamento italiano, è risultata ancora più viva dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che ha provveduto ad assegnare alla competenza regionale le funzioni e i compiti esercitati dalle Camere di commercio nelle materie trasferite alle Regioni o attribuite agli altri enti locali ai sensi del medesimo decreto.

Inoltre, la riforma delle Camere di commercio, secondo le linee tracciate nel presente disegno di legge, può fornire precise ed interessanti proposte alla ormai acquisita esigenza di passare da un sistema di sostegno dell'economia basato sugli incentivi ad un sistema che poggi su interventi nel campo dei servizi, in particolare quelli appartenenti al cosiddetto terziario superiore (diffusione di tecnologie, assistenza tecnica, informatica, formazione professionale, eccetera).

Le Camere di commercio dovrebbero istituzionalmente rispondere all'esigenza di un raccordo tra potere politico a livello locale e categorie economico-produttive, in particolare sul tema della promozione delle economie locali.

Peraltro, le Camere di commercio, attraverso la loro struttura articolata, possono inserirsi in un processo iterativo tra periferia e centro, superando l'impostazione verticale che fino ad oggi questi rapporti hanno assunto. Le Camere di commercio possono infatti sviluppare funzioni di trasmissione al sistema organizzativo centrale, regionale e statale, della domanda d'intervento espressa dai sistemi produttivi locali, trasferendo a questi ultimi le scelte strategiche operate a livello centrale (regionale e statale).

Una precisa collocazione degli istituti camerali nel sistema dei rapporti con gli enti territoriali e l'adeguamento dei loro compiti agli interessi e al nuovo ruolo assunto dalle organizzazioni economiche e sindacali richiedono in particolare che le Camere di commercio siano dotate di una rappresentatività che tenga conto dell'aspetto delle componenti

economiche e sociali operanti in ciscuna area territoriale. È in relazione a queste considerazioni che il disegno di legge prevede una struttura degli organi di governo delle Camere aperta a tutte le forze economiche, sociali, culturali, il cui apporto può risultare determinante al perseguimento dei fini istituzionali attribuiti alle Camere stesse, capitalizzando le risorse umane, unitamente a quelle materiali, in modo da valorizzare al massimo le loro combinazioni e le potenzialità di autogoverno a livello locale.

Il presente disegno di legge prospetta in modo organico le linee del nuovo assetto delle Camere di commercio i cui principi informatori sulla base di quanto sopra esposto possono così sintetizzarsi:

a) pieno riconoscimento del ruolo di governo delle Regioni e degli enti locali nel quadro della programmazione nazionale e degli indirizzi di politica economica determinati in sede parlamentare o governativa, anche per quanto concerne la disciplina, la promozione e lo sviluppo delle attività economiche locali; ne consegue il rifiuto delle impostazioni tendenti a configurare le Camere di commercio come organi periferici dell'amministrazione statale dell'economia o come istituzioni alternative alle Regioni.

Il disegno di legge è parimenti in antitesi con l'impostazione di una totale restituzione delle Camere di commercio al mondo imprenditoriale, sia pure attraverso la mediazione dell'intervento regionale. Alla sostanziale privatizzazione degli organismi camerali si contrappone una proposta di pubblicizzazione di questi enti, collocati operativamente in piena autonomia nell'ambito che è loro più naturale e congeniale: quello regionale. Di conseguenza le Camere di commercio sono configurate come enti pubblici, sottoposte al controllo e alla vigilanza regionale. I loro compiti e le loro funzioni sono definiti in modo da non sottrarre alle Regioni e agli enti locali territoriali alcuna delle funzioni amministrative che ad essi devono spettare sulla base di una corretta e non riduttiva attuazione del disegno costituzionale di sviluppo e valorizzazione delle autonomie;

b) recupero della originaria natura delle Camere di commercio come strutture a base

associativa, alle quali l'ordinamento conferisce la personalità giuridica di diritto pubblico per consentire ad esse lo svolgimento di finalità necessarie e rilevanti rispetto agli enti pubblici fondamentali. Ciò comporta che, nella designazione dei titolari di tutti gli organi di amministrazione delle Camere, vengano fatti salvi i principi di rappresentatività;

- c) ridefinizione delle funzioni e dei compiti delle Camere di commercio, alle quali vengono assegnati tre gruppi di attribuzioni:
- 1) compiti di promozione dell'economia e di svolgimento di attività e servizi per le aziende, soprattutto quelle medie e piccole;
- 2) compiti di collaborazione e concorso nelle attività regionali e locali di programmazione, promozione e sviluppo delle iniziative economiche locali (da svolgere nell'ambito delle direttive regionali e locali);
- 3) alcune limitate funzioni amministrative concernenti settori sicuramente estranei alla competenza regionale e locale (amministrazione delle borse merci e valori, pubblicazione degli elenchi dei protesti bancari, tenuta di albi e registri di categoria, eccetera).

A fondamento di questo disegno di legge di riforma sta, come è evidente, la convinzione che la collaborazione di enti associativi degli operatori economici raggruppati su base territoriale possa essere di notevole utilità all'esercizio dei compiti pubblici di programmazione, promozione e sviluppo dell'economia locale, senza in alcun modo interferire sulla piena e completa discrezionalità delle scelte politiche e programmatorie che spettano, secondo le specifiche competenze di ciascun livello di governo, al Parlamento, al Governo, alle Regioni e agli enti locali territoriali.

* * *

Non meno importante del riassetto istituzionale delle Camere di commercio risulta essere il riordinamento delle Camere di commercio nazionali e miste.

L'attività delle Camere di commercio italiane all'estero è regolata dalla legge 1º luglio 1970, n. 518, la quale prescrive le condizioni in base alle quali le Camere stesse possono essere riconosciute dalle autorità ministeriali italiane e detta le norme sul funzionamento e le modalità dell'attività camerale.

La suddetta legge, che ha sostituito i precedenti decreti luogotenenziali n. 1573 del 1918 e n. 273 del 1919, ha consentito alle Camere di commercio italiane all'estero, che possedevano i requisiti dalla stessa richiesti, di consolidare e ampliare la loro attività, grazie anche ai contributi concessi dal Ministero del commercio con l'estero per le spese di funzionamento.

La legge sopra detta riguarda esclusivamente le associazioni denominate Camere di commercio, che esercitano la loro attività in Paesi esteri, trascurando le analoghe associazioni che si sono costituite in Italia nel dopoguerra, sia di carattere nazionale che misto.

Risulta infatti che operano in Italia trentasei enti che si denominano Camere di commercio, in parte nazionali ed in maggioranza misti.

Qualcuna di queste associazioni è effettivamente organizzata con disponibilità di mezzi e con esperienza idonee a svolgere i compiti prefissati e raggruppa un numero anche notevole di ditte industriali e commerciali associate. Fra quelle di carattere misto, alcune sono sostenute ufficialmente dalle autorità dei Paesi interessati. Vi sono però delle associazioni così denominate che non presentano alcuna garanzia di serietà organizzativa e che si avvalgono della denominazione «Camera di commercio» all'unico fine di ottenere contributi da parte di ditte che operano con l'estero, oppure allo scopo di gestire con maggiori profitti pubblicazioni che si dichiarano destinate all'estero e che raccolgono notevoli somme di denaro a mezzo della raccolta di inserzioni pubblicitarie. Infatti, è evidente che gli industriali, gli artigiani ed i commercianti che operano con l'estero possono essere facilmente tratti in inganno dalla denominazione «Camera di commercio», che sottintende un controllo ed un riconoscimento da parte delle autorità e quindi può essere considerata garanzia di serietà e di affidamento. In altri casi, si sono formati gruppi di commercianti che, sotto la veste di Camera di commercio, in realtà operano nel loro esclusivo interesse, sfruttando il rispetto con cui all'estero sono considerati questi enti, la cui attività si suppone controllata dallo Stato.

Appare quindi evidente come l'attività delle Camere di commercio meriti di ricevere promozione e sostegno da parte dello Stato solo in quanto svolga un ruolo di interesse pubblico, e cioè di strumento di espansione per l'economia nazionale tramite l'incremento degli scambi; deve cioè offrire, e richiedere, agli imprenditori italiani assolute garanzie di serietà. Questi fini sono evidentemente diversi talvolta addirittura contrapposti - rispetto a quelli di certe iniziative a carattere speculativo o comunque puramente lucrativo che, pur svolte sotto l'ala protettrice di una ambigua. denominazione, sono del tutto indifferenti alla ragion d'essere delle vere Camere di commercio, che è quella di tutelare e promuovere l'immagine dei prodotti italiani nel mondo.

Regolarmente l'uso della denominazione «Camera di commercio» non significa in alcun modo - si noti - porre vincoli o discriminazioni a carico degli imprenditori italiani, ma solo restituire dignità e significato ad uno strumento importante per il corretto funzionamento di una economia libera. I vuoti legislativi sono spesso riempiti dall'astuzia di operatori commerciali che, per lo stesso fatto di avere come biglietto da visita l'ambiguità di denominazione, si segnalano per carenza di affidabilità; nè possono escludersi in questo campo veri e propri intenti truffaldini, le cui conseguenze ricadono poi sul nostro commercio nella sua globalità, paralizzando anche coloro che intendono operare nella massima limpidezza.

È del febbraio 1984 la notizia di avvenimenti che ci avvertono che detta denominazione può celare non solo operatori privi di professionalità e serietà, ma anche manovre occulte e pericolose, preoccupanti per le stesse relazioni con l'estero del nostro Paese; ci riferiamo alle inquietanti vicende - che anche la stampa ha segnalato - che hanno avuto come protagonista una Camera di commercio per Paesi arabi, il cui presidente ha sperimentato in prima persona come questa sigla possa fare da paravento a torbidi affari economico-politici. E questa in definitiva un'altra dimostrazione di come sotto lo stesso nome convivano realtà estremamente diverse e degne di ben diversa considerazione. Sarebbe cosa ingiusta e grave

- e noi ne saremmo corresponsabili - se tutte le Camere di commercio dovessero risentire, nella loro reputazione, di colpe che sono solo di una parte di esse.

Vi sono dunque dei veri motivi di giustizia alla radice di questa proposta; ma ve ne sono anche di semplice opportunità. Soprattutto in tempi, come quelli che stiamo vivendo, di crisi generalizzata, l'incremento del volume delle esportazioni e, più in generale, la vivacità degli scambi commerciali con l'estero divengono un imperativo politico per ogni Governo. Non dimentichiamo che gli scambi con l'estero non sono solo avvenimenti di grande importanza economica, ma hanno anche un profondo significato culturale e politico: informazioni, tecnologie, innovazioni scientifiche, modi di vita si confrontano, si comprendono, si raffinano nella reciproca frequentazione. La storia della diplomazia e quella del progresso scientifico sono state per secoli storie di intraprendenti commercianti che hanno avvicinato popoli e culture a loro unico rischio e a beneficio di tutti. Ancora oggi nessuno ignora l'importanza di una concreta, proficua collaborazione commerciale, ad esempio, con i Paesi emergenti, nell'interesse non solo economico, ma anche politico del nostro Paese; ma pensiamo anche al bisogno di un rilancio del nostro commercio in Europa, dove l'integrazione comunitaria necessita, assai più che di accorati appelli, di uomini d'affari che siano a casa loro a Roma come a Londra, Parigi, Amburgo.

Tutto questo, onorevoli senatori, non può essere ignorato dal Governo e dal Parlamento. Un piccolo salto di qualità, nei nostri rapporti commerciali con l'estero, è oggi importante; questa proposta dimostra come non sia affatto difficile realizzarlo, senza violare i diritti di nessuno e aiutando solo coloro che meritano di essere aiutati.

È pertanto opportuno che si provveda sollecitamente a disciplinare anche in Italia questo settore. Il presente disegno di legge ha-il duplice scopo di cancellare gli enti-senza utilità sociale o addirittura nocivi e di valorizzare quelli che operano realmente nell'interesse del nostro commercio di esportazione e che sono degni di appoggio.

DISEGNO DI LEGGE

Τιτοιο Ι

NATURA GIURIDICA

Art. 1.

- 1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assumono la denominazione di Camere di commercio.
- 2. Le Camere di commercio sono enti pubblici, a base associativa, che promuovono in modo unitario lo sviluppo delle attività economiche e mercantili e concorrono al coordinamento intersettoriale nel quadro di riferimento economico e sociale determinato dalla programmazione locale e regionale.
- 3. Hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro competenza si estende alla loro circoscrizione provinciale.
- 4. Le Camere di commercio, per l'espletamento di tutte o parte delle funzioni loro attribuite dalla presente legge, possono, su richiesta motivata e con autorizzazione del consiglio regionale, istituire sulla base di specifiche esigenze economiche e sociali uffici distaccati nei comuni della provincia.

TITOLO II

ATTRIBUZIONI

Art. 2.

- 1. Le Camere di commercio esercitano le funzioni ad esse attribuite dalle leggi vigenti e quelle delegate dallo Stato.
 - 2. In particolare provvedono:
- a) a studi ed analisi dei problemi inerenti alla promozione e allo sviluppo economico e sociale delle attività produttive e di servizio nel quadro della programmazione nazionale e regionale e delle direttive emanate dagli

organi dello Stato e della Regione nell'ambito delle rispettive competenze, in collaborazione con le Regioni e gli enti locali;

- b) alla raccolta, elaborazione e diffusione sistematica delle informazioni in materia economica, finanziaria, commerciale e di mercato utili alle esigenze di programmazione dello sviluppo dell'economia locale e dell'orientamento delle attività imprenditoriali o ai singoli settori di attività economica e mercantile;
- c) alla costituzione di un coordinamento regionale fra le Camere di commercio e di una «banca dati regionali» per porre in essere un servizio moderno ed omogeneo di informazioni economiche e mercantili, con particolare riguardo alla conoscenza dei mercati internazionali.
- 3. Le Camere di commercio concorrono alla promozione e allo sviluppo delle imprese con iniziative rivolte:
- a) alla formazione manageriale-imprenditoriale dei piccoli e medi operatori;
- b) all'attuazione di forme di assistenza tecnica e finanziaria alle piccole e medie aziende:
- c) allo sviluppo e alla diffusione dell'associazionismo economico e della cooperazione;
- d) alla realizzazione di progetti di infrastrutture generali e afferenti le attività produttive;
- e) alla promozione, attraverso la costituzione di consorzi o gruppi comogenei di aziende per l'esportazione, della partecipazione delle piccole e medie aziende all'acquisto e alle vendite all'estero.
- 4. Le Camere di commercio provvedono inoltre:
- a) all'amministrazione delle borse merci e valori sostenendone le spese relative; nonchè quelle inerenti alla vigilanza governativa; e percependone le entrate;
- b) alla formazione dei mercuriali e dei listini dei prezzi dei beni e servizi, all'origine, all'ingrosso e al dettaglio, e a rilasciare certificati di congruità dei prezzi;
- c) alla pubblicazione degli elenchi ufficiali dei protesti bancari nella provincia;
- d) alla ricognizione degli usi locali, accertandone l'esistenza e la sfera di applicabilità,

curandone l'emanazione e la raccolta ufficiale e procedendo periodicamente alla loro revisione ed integrazione;

e) al rilascio di certificati delle origini delle merci e di carte di legittimazione ai viaggiatori di commercio, di carnets TIR e ATA e di ogni altro documento previsto dalle norme e dalle convenzioni internazionali in materia di scambi e rapporti con l'estero.

5. Le Camere di commercio concorrono:

- a) alla promozione e organizzazione di corsi di qualificazione e di istruzione professionale nei settori dell'attività mercantile e dell'associazionismo economico:
- b) al controllo merceologico e qualitativo dei prodotti; possono inoltre, previa autorizzazione della giunta regionale, costituirsi parte civile nei giudizi per frodi in commercio e per ogni altro reato attinente alle attività economiche e mercantili.

Art. 3.

- 1. Presso le Camere di commercio di ogni provincia è istituito l'ufficio del registro delle imprese.
- 2. Esso provvede all'impianto e alla tenuta del registro delle imprese in conformità alle norme del capo III, sezioni I e II, del titolo II del libro quinto, dall'articolo 2188 all'articolo 2202, del codice civile.
- 3. L'ufficio provvede anche alla tenuta del registro delle ditte regolato dagli articoli 47 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e dal regolamento generale approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, e successive modificazioni.
- 4. L'ufficio del registro delle imprese è posto sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale competente per territorio.
- 5. L'ufficio stesso è retto da un conservatore nominato dalla giunta della Camera tra i funzionari della medesima, d'intesa con il giudice delegato. Alle spese di funzionamento dell'ufficio provvede la Camera di commercio a carico del proprio bilancio.

Art. 4.

- 1. Le Camere di commercio provvedono alla compilazione degli elenchi di persone che possono assumere l'ufficio di arbitro per la soluzione delle controversie deferibili a giudizio in materia economica e commerciale.
- 2. A richiesța degli interessati possono costituire collegi arbitrali e ne regolano il funzionamento.
- 3. Gli arbitri sono nominati dalla giunta della Camera di commercio fra persone di provata esperienza in campo giuridico e commerciale.

Art. 5.

1. Le Camere di commercio possono partecipare, previa autorizzazione della Regione, per finalità di pubblico interesse, ad enti, società e consorzi.

TITOLO III

ORGANI

Art. 6.

- 1. Sono organi delle Camere di commercio:
 - a) il consiglio camerale;
 - b) la giunta;
 - c) il presidente;
 - d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 7.

- 1. Il consiglio camerale è composto da un numero di membri che tiene conto della popolazione residente attiva, in condizione professionale, per sesso, settore di attività economica e posizione nella professione, in ciascuna circoscrizione, secondo le seguenti fasce:
- a) fino a 100.000 unità di popolazione attiva residente: 20 consiglieri;

- b) da 100.000 a 300.000 unità di popolazione attiva residente: 30 consiglieri;
- c) da 300.000 a 500.000 unità di popolazione attiva residente: 40 consiglieri;
- d) oltre 500.000 unità di popolazione attiva residente: 50 consiglieri.
- 2. Le Regioni, tenuto conto del suddetto criterio e della situazione economico-sociale delle singole province, fisseranno con propri provvedimenti il numero e la ripartizione dei consiglieri per ogni singola Camera. I consigli camerali dovranno comprendere i rappresentanti degli imprenditori agricoli, industriali, artigiani, commerciali e dei servizi, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, del movimento cooperativo, delle università e degli altri istituti di ricerca, nonchè, per una quota non superiore a un decimo del numero complessivo dei consiglieri, i rappresentanti della Regione.
- 3. Le associazioni sindacali e professionali più rappresentative a livello regionale provvederanno a designare i propri rappresentanti sulla base del numero e delle norme stabilite dalle relative disposizioni di legge regionale. La nomina dei consiglieri è fatta per ogni Camera con decreto del Presidente della giunta regionale.
 - 4. Il consiglio dura in carica cinque anni.

Art. 8.

- 1. Non possono far parte del consiglio camerale:
- a) i parlamentari, i consiglieri regionali e provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni della provincia e i presidenti delle comunità montane;
- b) gli amministratori delle istituzioni operanti sotto la vigilanza della Camera;
- c) i dipendenti della Camera di commercio o delle istituzioni che la stessa amministra o alle quali partecipa;
- d) le persone che hanno liti pendenti con la Camera di commercio;
- e) coloro che hanno parte in servizi retribuiti, in esazioni di tributi o di diritti, in forniture o appalti nell'interesse della Camera

di commercio o di impresa sovvenzionata in via continuativa dalla Camera stessa:

f) coloro che, avendo riscosso somme di danaro per conto della Camera di commercio, non abbiano reso conto del loro operato.

Art. 9.

1. Possono far parte del consiglio camerale i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età, che godano dei diritti civili, che appartengano ad una delle categorie indicate dall'articolo 7 e che esercitino la loro attività nella provincia.

Art. 10.

- 1. Il consiglio camerale, nel proprio ambito, elegge a scrutinio segreto il presidente della Camera di commercio, delibera il programma di attività, approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, approva lo statuto, secondo le norme previste dal regolamento di attuazione, i regolamenti interni e l'organizzazione funzionale della Camera di commercio.
- 2. Il consiglio esprime pareri in materia economica e mercantile e può dare vita a commissioni di studio per competenze specifiche
- 3. Il consiglio si riunisce in due sessioni ordinarie, una entro il 30 aprile per la deliberazione del conto consuntivo, l'altra entro il 30 ottobre per la deliberazione del bilancio preventivo, ed in sessione straordinaria quando lo stabilisca il presidente o lo richiedano la giunta o almeno due quinti dei membri del consiglio medesimo.
- 4. Si riunisce altresì in sessione straordinaria quando lo richieda il Presidente della giunta regionale.
- 5. Le sedute del consiglio camerale sono pubbliche; è facoltà del presidente non ammettere il pubblico alle sedute del consiglio camerale nelle quali, a suo giudizio; gli argomenti all'ordine del giorno abbiano carattere di riservatezza.

Art. 11.

- 1. La giunta è nominata, a scrutinio segreto e con maggioranza semplice, sulla base della ripartizione dei consiglieri di cui all'articolo 7.
- 2. La giunta è composta da un numero di membri non superiore ai due quinti dei componenti il consiglio camerale.
- 3. I componenti della giunta decadono dalla carica alla scadenza del consiglio; possono essere rieletti non più di tre volte e rimangono in carica per assolvere compiti di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo consiglio camerale.
- 4. Esercita le funzioni di segretario della giunta il segretario generale della Camera di commercio o, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, un vice segretario.

Art. 12.

- 1. La giunta è l'organo esecutivo dell'ente e provvede a dare esecuzione alle delibero del consiglio.
 - 2. Inoltre la giunta:
- a) predispone il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, rispettivamente corredati di un'apposita relazione tesa ad illustrare le singole voci del bilancio, i criteri e le modalità di valutazione dei singoli elementi patrimoniali ed il complessivo andamento della gestione, che vengono sottoposti all'esame del collegio dei revisori;
- b) elegge il vice presidente a maggioranza assoluta:
 - c) nomina il segretario generale;
- d) nomina la commissione per l'accertamento dei prezzi;
- e) nomina le commissioni per l'accerta mento e la revisione degli usi locali;
- f) nomina i componenti le commissioni arbitrali e compila gli elenchi di persone in grado di assumere l'ufficio di arbitro;
- g) delibera sui ricorsi relativi alle materie di competenza della Camera di commercio che non rientrano nella specifica competenza di altri organi

- h) nomina le deputazioni delle borse merci e valori;
- i) autorizza il presidente a stare in giudizio per la tutela degli interessi camerali;
- I) sentito preventivamente il parere delle rappresentanze sindacali, delibera su tutte le questioni riguardanti il personale.
- 3. In caso di decesso, di dimissioni o di decadenza di un componente della giunta, il consiglio provvede alla sua sostituzione.
- 4. Qualora per dimissioni vengano a mancare i due terzi dei componenti, la giunta viene rinnovata al completo.
- 5. La giunta delibera anche, nei casi di urgenza, sulle materie di competenza del consiglio, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 10. In tali casi la delibera deve essere portata a conoscenza di tutti i consiglieri e sottoposta al consiglio per la ratifica nella prima adunanza immediatamente successiva alla data della delibera stessa.

Art. 13.

- 1. All'atto del proprio insediamento il consiglio camerale, contemporaneamente alla elezione della giunta, con votazione separata, a scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nomina fra i propri membri il presidente.
- 2. Il presidente ha la rappresentanza legale della Camera di commercio, convoca e presiede la giunta ed il consiglio stabilendone l'ordine del giorno.
- 3. Il presidente, con lo scadere del consiglio che l'ha eletto, rimane in carica unicamente per assolvere compiti di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo consiglio.
- 4. Il presidente impartisce tutte le disposizioni necessarie per il regolare funzionamento degli organi e dei servizi camerali.

Art. 14.

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio camerale ed è composto da cinque membri, di cui tre designati dal

consiglio stesso, scelti tra i professionisti iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti, e due designati dalla Regione.

- 2. Il collegio effettua il controllo del servizio economato, verifica l'esistenza di attività mobiliari della Camera, controlla l'amministrazione delle borse merci e valori, la regolarità dei mandati e delle reversali, la validità dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi nonchè della situazione patrimoniale.
- 3. Il collegio può assistere alle riunioni della giunta; la sua presenza è obbligatoria nelle riunioni in cui vengono predisposti il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
- 4. Il collegio presenta apposite relazioni al consiglio camerale sull'andamento dell'amministrazione, sui bilanci preventivi e consuntivi e sulla situazione patrimoniale della Camera di commercio.

TITOLO IV

CONTROLLI

Art. 15.

 I controlli sugli atti delle Camere di commercio saranno disciplinati con leggi regionali.

Art. 16.

1. Tutte le funzioni di controllo debbono essere espletate entro trenta giorni dal ricevimento degli atti camerali relativi. Trascorso detto termine gli atti stessi diventano automaticamente esecutivi.

Art. 17.

- 1. Qualora l'amministrazione camerale adotti reiteratamente provvedimenti, od incorra in omissioni, che comportino violazioni di norme legislative o gravi inosservanze di norme regolamentari, la giunta regionale provvede allo scioglimento del consiglio camerale.
- 2. All'atto dello scioglimento del consiglio camerale la giunta regionale nomina un

commissario con il compito di reggere l'amministrazione camerale fino alla nomina dei nuovi organi.

3. La nomina del nuovo consiglio camerale dovrà avvenire entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.

TITOLO V

FINANZIAMENTO

Art. 18.

1. Il finanziamento delle Camere di commercio è assicurato dallo Stato sulla base di quote di imposta e diritti di segreteria entro i limiti stabiliti dalle leggi.

Art. 19.

- 1. Le entrate e le spese per le borse merci e valori vanno riportate ai bilanci di previsione ed ai conti consuntivi, che avranno all'uopo speciali capitoli.
 - 2. Le entrate sono costituite dai diritti:
- a) per le quotazioni dei titoli sui listini di borsa;
- b) per il rilascio di tessere d'ingresso ai recinti ed agli spazi riservati;
- c) per l'uso dei servizi messi a disposizione degli operatori e del pubblico.
- 3. Le tariffe relative ai suindicati diritti sono deliberate dalla giunta camerale ed approvate con decreto della giunta regionale.

TITOLO VI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Art. 20.

1. Le Camere di commercio possono costituirsi in associazione nazionale per il coordinamento e lo sviluppo delle loro attività.

Titolo VII DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 21.

- 1. Le cariche camerali sono gratuite. Ai componenti la giunta compete un gettone di presenza nella misura stabilita per il corrispondente organo dell'amministrazione provinciale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'assolvimento di compiti attinenti alla carica.
- 2. Al presidente è corrisposta un'indennità di rappresentanza nella misura analoga a quella fruita dal presidente dell'amministrazione provinciale.
- 3. Ai componenti il collegio dei revisori spettano compensi stabiliti dalla legge.

Art. 22.

1. I componenti degli organi camerali decadono dalla carica quando perdono i requisiti richiesti per la nomina o quando. senza giustificato motivo, non prendono parte a tre riunioni alle quali sono tenuti ad intervenire. La decadenza è pronunciata dal consiglio camerale con deliberazione motivata, che deve essere immediatamente comunicata al Presidente della giunta regionale.

Art. 23.

1. Ogni Camera di commercio stabilisce il proprio ordinamento degli uffici con deliberazione del consiglio camerale, approvata dalla giunta regionale.

TITOLO VIII

PERSONALE

Art. 24.

1. Lo stato giuridico ed il rapporto economico del personale delle Camere di commercio

sono regolati sulla base di quelli previsti per i dipendenti degli enti locali.

2. Al personale in servizio di ruolo presso le Camere di commercio, all'entrata in vigore della presente legge, è data facoltà di optare fra l'inquadramento ai termini del contratto degli enti locali e l'esodo facilitato. Le modalità ed i termini per l'esercizio della opzione e per l'attuazione di una delle due ipotesi sono determinati dalle disposizioni transitorie di cui all'articolo 26.

Art. 25.

- 1. Il ruolo dei segretari generali previsto dalla legge 23 febbraio 1968, n. 125, è soppresso. Il segretario generale è nominato dalla giunta esecutiva tra il personale della carriera direttiva di tutte le Camere di commercio, a seguito di concorsi per anzianità e titoli.
- 2. I segretari generali attualmente in carica ed inseriti nel ruolo citato (quadro L della tabella XIV del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972. n. 748) possono optare per il passaggio in ruoli camerali, dove conseguono il trattamento economico e giuridico previsto dal regolamento per il personale camerale stesso, rimanendo nell'attuale sede di servizio.
- 3. I segretari generali, che non richiedono il passaggio nei ruoli camerali, sono inquadrati nei ruoli del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o nei ruoli dell'Amministrazione regionale.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 26.

- 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le singole Regioni emaneranno i provvedimenti necessari per il funzionamento delle Camere di commercio, ivi comprese le disposizioni legislative di cui agli articoli della presente legge.
- 2. Entro lo stesso termine, la Regione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria

maggiormente rappresentative, provvede alla emanazione di un regolamento tipo per l'attuazione delle norme riguardanti il personale e di quanto previsto dall'articolo 24.

Art. 27.

- 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge per disciplinare la separazione delle strutture degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA) dalle strutture proprie delle Camere di commercio.
- 2. Il predetto decreto provvederà ad escludere ogni forma di incidenza sui bilanci camerali delle spese degli UPICA e definirà competenze ed attività di tali uffici in modo da escludere ogni interferenza con competenze e attività delle Camere di commercio come previste dalla presente legge.

Art. 28.

1. Le Regioni sono delegate ad emanare norme di attuazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione per adeguare le strutture delle Camere di commercio previste dalla presente legge alla particolare configurazione economico-sociale dei singoli ordinamenti locali nel cui ambito le Camere stesse sono chiamate ad operare.

TITOLO X

CAMERE DI COMMERCIO NAZIONALI E MISTE

Art. 29.

1. È fatto divieto ad ogni gruppo, associazione, ente, ad eccezione delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e delle Camere di commercio italiane all'estero che abbiano ottenuto il riconoscimento previsto dalla legge 1º luglio 1970, n. 518, di usare il titolo «Camera di commercio».

- 2. Tuttavia il Ministero del commercio con l'estero, di intesa col Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può, su domanda dell'ente interessato, autorizzare, in deroga al disposto del comma 1, l'uso del titolo «Camera di commercio».
- 3. Tale autorizzazione può essere concessa a favore di enti, senza fini di lucro, che si propongano fini eguali o analoghi a quelli perseguiti dalle Camere di commercio riconosciute, purchè siano in grado di dimostrare di avere svolto attività concreta in favore degli scambi commerciali con Paesi esteri e di assistenza agli operatori economici da almeno tre anni e di rappresentare almeno trecento ditte associate. Per ottenere detta autorizzazione gli enti interessati devono aver adottato uno statuto analogo a quello previsto per le Camere di commercio italiane all'estero.

Art. 30.

- 1. Chi contravviene alle disposizioni del precedente articolo 29 è punito con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni. In caso di recidiva, dovrà essere ordinato lo scioglimento dell'ente.
- 2. Potrà anche essere ordinata l'affissione della sentenza o la sua pubblicazione su cinque o più giornali, a spese del condannato.

Art. 31.

1. I gruppi, le associazioni o gli enti, la cui denominazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, comporta le parole «Camera di commercio», devono modificare la denominazione stessa entro il periodo di un anno dalla pubblicazione della presente legge, ove non intervenga nel frattempo l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 29.

Art. 32.

1. La costituzione ed il funzionamento, in Italia, delle Camere di commercio estere sono ammessi, semprechè esista reciprocità di trat-

tamento da parte dei rispettivi Paesi nei confronti delle analoghe istituzioni italiane.

- 2. Le Camere di commercio estere sono tenute a notificare al Ministero del commercio con l'estero ed al Ministero degli affari esteri, nel termine di trenta giorni, l'atto della loro costituzione, ogni modificazione di sede e la loro cessazione.
- 3. Entro lo stesso termine, devono comunicare ai Ministeri suddetti i nomi del loro presidente, dei consiglieri e del segretario, come ogni modificazione al riguardo.

Art. 33.

1. La costituzione ed il funzionamento in Italia delle Camere di commercio estere, per le quali non è prevista la reciprocità di trattamento, sono regolati, nei singoli casi, da norme da stabilirsi dal Governo.

Art. 34.

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.